

Proposta di modifica dell'art. 4

Il comma 5 deve essere così modificato:

“Il Presidente, i Componenti del Gruppo di Coordinamento e i Componenti del Consiglio di Garanzia durante il loro mandato non possono in alcun caso assumere incarichi che comportino il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura. Il Gruppo di coordinamento, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, escluso quello interessato, può autorizzare il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura nei due anni successivi alla scadenza del mandato ovvero alla cessazione della carica. L'autorizzazione può essere concessa solo se l'incarico è compatibile con gli scopi indicati nell'atto costitutivo. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea su proposta del Gruppo di coordinamento, vengono disciplinati i casi e i modi con cui l'autorizzazione può essere concessa o negata. La qualità di componente del Consiglio superiore della Magistratura non costituisce, ai fini della presente norma, incarico che comporta il collocamento fuori ruolo organico della Magistratura”.

Il comma 9 deve essere così modificato:

“La sussistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nei punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura in assenza della richiesta di autorizzazione ovvero nonostante il diniego di autorizzazione, comportano la decadenza da A&I su delibera del Consiglio di garanzia con le forme previste dallo Statuto”.

Aldo Aceto